

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, BARONTINI, AUDISIO, GIGLIOTTI, DE LUCA  
Luca, ROASIO, ROFFI, CARUCCI, TRAINA, DI PAOLANTONIO e BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1963

#### Concessione di pensione straordinaria a vita a favore degli ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — Vi è certo noto che nel corso della passata legislatura furono presentati al Parlamento italiano alcuni progetti-legge intesi a fissare una pensione a favore degli ex combattenti che hanno compiuto il sessantesimo anno di età.

Questo problema è stato affrontato e risolto in molti Paesi d'Europa da alcuni decenni, riconoscendo che la pensione agli ex combattenti costituisce la valida applicazione e l'affermazione di un diritto di alto valore morale.

Con la presente proposta si chiede che a tutti i vecchi superstiti delle guerre passate, che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e che dispongono del necessario foglio matricolare comprovante la loro qualifica di ex combattenti, sia corrisposta una pensione mensile di lire diecimila, senza alcuna discriminazione di reddito, a cui dovrà aggiungersi la tredicesima mensilità, in conformità a quanto fissato per ogni altro tipo di pensione dello Stato.

I motivi che ci hanno suggerito di formulare il presente disegno di legge, che si differenzia per l'importo mensile e per i criteri distributivi da altri presentati nella precedente legislatura, scaturiscono dal fatto che oltre alla esigenza di sanare, almeno in parte,

l'evidente stato di ingiustizia perpetrato a danno di uomini che hanno sacrificato i migliori anni della loro gioventù per rispondere agli impegni causati da uno stato di guerra, si ritiene giusto e doveroso estendere la pensione a tutti i combattenti « ricchi e poveri » al fine di evitare di escludere, da questo riconoscimento morale, coloro che, indipendentemente dalle loro condizioni sociali ed economiche, hanno compiuto il loro dovere nei confronti del Paese.

La necessità di riparare all'ingiustizia verso i combattenti è urgente. In ogni tempo e in ogni occasione, assieme all'esaltazione del valore e del sacrificio compiuto, è sempre seguita la promessa dell'accoglimento delle rivendicazioni combattentistiche. Purtroppo, anche nel recente passato, i combattenti videro, con amarezza, respinta la richiesta di una pensione solennemente promessa il 4 novembre 1961, nel corso dell'assemblea che ebbe luogo al Palazzo dello Sport all'EUR, alla presenza delle più alte autorità dello Stato.

Nel presentare questo disegno di legge confidiamo che con la sua sollecita approvazione, il Parlamento voglia compiere così un gesto riparatore verso una categoria altamente benemerita.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A chiunque abbia prestato servizio nelle Forze militari mobilitate nella guerra libica 1911-12, nel primo conflitto mondiale 1915-1918 e nelle successive guerre, è concessa una pensione straordinaria a vita di lire 120.000 annue.

**Art. 2.**

A favore degli ex combattenti che abbiano partecipato alle guerre di cui all'articolo 1, è concessa una indennità speciale annua pari a una mensilità del trattamento della pensione.

Tale indennità è corrisposta in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno.

**Art. 3.**

Il riconoscimento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è valido quando gli aventi diritto:

- a) abbiano compiuto il 60° anno di età;
- b) siano in possesso del foglio matricolare attestante la qualifica di combattente.

**Art. 4.**

In caso di morte del pensionato per la reversibilità si intendono applicabili le stesse norme vigenti per le pensioni della previdenza sociale.

**Art. 5.**

Lo Stato assume a suo carico la retribuzione della pensionabilità a tutti gli aventi diritto.

**Art. 6.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-1964 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

**Art. 7.**

Su proposta del Ministro del tesoro saranno emanate le norme relative alla esecuzione della presente legge.